



Originale

C.C.	Numero: 22	Data: 29/09/2020
OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza _____ ordinaria di 1^a Convocazione – Seduta PUBBLICA

L'anno 2020 addì 29 del mese di Settembre alle ore 18.30, **in modalità telematica mediante videoconferenza** (decreto sindacale n. 19 del 27/4/2020).

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente
1 – REALE Lidia Annamaria	SI
2 – Rossignoli Marco	SI
3 – Negri Elisabetta Olga	SI
4 – Vinciguerra Fabio	SI
5 – Gironi Daniela	SI
6 – Belfio Mattia	NO
7 – Lillia Gloria	SI
8 – Cervi Alberto	SI
9 – Viola Serena	SI
10 - Cirillo Marco Flavio	NO
11 - Moneta Anna Maria	SI
12 - Patera Simone	NO
13 - Avaldi Maria Teresa	SI

Presenti: 10 Assenti: 3

Sono presenti gli Assessori Esterni: GIRONI D. - LEMME F. - REBUFFI A. - VICAMINI M.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REALE Lidia Annamaria – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

C.C.	22	29/09/2020
OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020	

Il Sindaco – Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Lemme che relaziona in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020 e al 31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 34/2020, il quale ha fissato infine il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 30 settembre 2020, come stabilito dall'art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Considerato che l'art. 148 del 19 maggio 2020, n. 34 c.d. "Rilancio" ha abrogato il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 uniformando i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000;

Vista la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Considerato che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI all'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

Considerato, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;

- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;

- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

Considerato che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

<p>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</p> <p>Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p>	<p>Esclusi dall'IMU</p> <p>5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994</p>	<p>1 per mille con possibilità di azzeramento</p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)</p>	<p>1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p> <p>(Esenti dal 1° gennaio 2022)</p>
<p>Terreni agricoli</p>	<p>7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Aree edificabili</p>	<p>8,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</p>	<p>8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille</p>
<p>Altri fabbricati</p>	<p>8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>

Considerato che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il 16 novembre 2020, così come stabilito dall'art. 106 comma 3 bis del D.L. 34/2020 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77;

Considerato che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020;

Considerato che, nel 2019, il Comune aveva previsto l'applicazione sia dell'IMU che della TASI, sulla base delle seguenti aliquote:

Imposta municipale propria (IMU)

<p>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</p> <p>Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p>	<p>Esclusi dall'IMU</p> <p>4 per mille con detrazione di € 200,00 per nucleo familiare</p>
<p>Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune</p>	<p>10,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile</p>
<p>Aliquota per le aree edificabili</p>	<p>10,6 per mille</p>
<p>Aliquota per i terreni agricoli, diversi da quelli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti</p>	<p>10,6 per mille</p>
<p>Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431</p>	<p>10,6 per mille, con riduzione del 25 per cento della base imponibile</p>
<p>Aliquota per tutti gli altri fabbricati</p>	<p>10,6 per mille</p>

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota immobili merce	0,6 per mille
Aree edificabili	0,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,6 per mille

Considerato che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed entrate, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 astenuti (Avaldi - Moneta) espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e da n. 10 votanti.

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,6 per mille

Immobili locati ad uso abitativo e relative pertinenze	11,00 per mille
Terreni agricoli	11,2 per mille
Aree edificabili	11,2 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	11,2 per mille
Altri fabbricati	11,2 per mille

3. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. di confermare per l'anno 2020 le seguenti ulteriori detrazioni IMU per l'abitazione principale:
 - a. detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per coloro che hanno, agli effetti dell'ISEE, un indicatore della situazione economica equivalente inferiore al minimo vitale, calcolato con i criteri di cui al Regolamento Comunale per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate;
 - b. detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per i nuclei familiari con a carico disabili al 100%, con reddito familiare lordo ai fini IRPEF, determinato come sopra, non superiore a Euro 20.300,00 da documentare prima della scadenza dell'acconto con ISEE e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o equivalente;
 - c. detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per i lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nei 12 mesi precedenti la scadenza del pagamento in acconto, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento con reddito familiare lordo ai fini IRPEF, determinato come sopra, non superiore a Euro 20.300,00 da documentare prima della scadenza dell'acconto con ISEE e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o equivalente;

le maggiori detrazioni di cui sopra si applicano a condizione che nessun componente del nucleo familiare possieda, al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta da corrispondere, la titolarità di alcun diritto reale su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale con esclusione di eventuali quote condominiali;

5. di dare atto che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;
6. di riservarsi, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche alle aliquote IMU approvate con il presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
8. di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione

del Portale del Federalismo Fiscale entro il 16 novembre 2020, così come stabilito dall'art. 106 comma 3 bis del D.L. 34/2020 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 astenuti (Avaldi - Moneta) espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e da n. 10 votanti.

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 34**

Ufficio Proponente: **Servizio Entrate Patrimoniali e Tributarie**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Entrate Patrimoniali e Tributarie)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/09/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Marina Carrabba

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
REALE Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

LIDIA ANNAMARIA REALE;1;13694165
Flavia Ragosta;2;17576493